



Caleffi S.p.A.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Documento approvato dal consiglio di amministrazione di Caleffi S.p.A. in data 27 marzo 2008 e modificato in data 29 agosto 2016

PREMESSE

La presente procedura per la Gestione delle Informazioni Privilegiate (la “**Procedura**”) è stata approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. (la “**Società**”) in data 27 marzo 2008, ai sensi degli articoli 114, 115 bis e 181 del D.lgs 24 Febbraio 1998 n. 58 (il “**TUF**”), del relativo Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il “**Regolamento Emittenti**”), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. e delle relative Istruzioni, nonché della comunicazione Consob DME/6027054 del 28/03/2006

Al fine di adeguare la gestione delle Informazioni Privilegiate a quanto previsto dalla recente normativa comunitaria e, in particolare, dagli articoli 7 e seguenti del Regolamento UE 596/2014 (“**MAR**”), in data 29 agosto 2016, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le necessarie modifiche ed integrazioni alla presente Procedura.

La presente Procedura è stata modificata ed integrata sulla base del quadro normativo esistente alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed è, pertanto, soggetta a successive modifiche ed integrazioni che si renderanno necessarie sulla base sia degli attesi interventi di normativa primaria e secondaria sia della migliore prassi di mercato.

La presente Procedura è diretta a disciplinare, con efficacia cogente, la gestione e il trattamento delle Informazioni Privilegiate riguardanti la Società e le Società Controllate e le procedure da osservare per la comunicazione al pubblico dei documenti e delle Informazioni Privilegiate.

1. Definizioni

Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni seguenti avranno il significato in appresso specificato:

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

“**Gruppo**” indica la Società e le società da questa di volta in volta controllate.

“**Informazioni Privilegiate**” ai sensi dell’articolo 7 del MAR, indica un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una delle Società Controllate o gli Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o sui prezzi di Prodotti Finanziari Collegati. Ai fini della presente definizione:

- un’informazione ha un “*carattere preciso*” se:
 - (a) fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà;
 - (b) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto a) che

precede sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo Prodotto Finanziario Collegato;

- per “informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari” si intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nella presente definizione.

“**Informazione Rilevante**” indica un’informazione idonea a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“**Investor Relations Manager**” indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società e gli investitori e intermediari.

“**Process Owner**” indica i soggetti formalmente individuati all’interno dell’organizzazione, responsabili del monitoraggio del processo di formazione dell’Informazione Privilegiata, in quanto, per la funzione ricoperta, hanno maggiore visibilità sull’evento che la genera e sull’identità dei soggetti coinvolti nel relativo flusso informativo.

“**Prodotto Finanziario Collegato**” indica ogni prodotto finanziario il cui valore, in tutto o in parte, è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario.

“**Registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate**” indica il registro, predisposto in conformità all’articolo 18 del MAR, di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali, ad esempio, consulenti, contabili o agenzie di rating del credito.

“**Società Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ..

“**Soggetti Rilevanti**” indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d’ufficio partecipano alle riunioni dell’organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere a) e b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell’attivo patrimoniale della Società come risultante dall’ultimo bilancio approvato;

- (d) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni in nome e per conto della Società e/o del Gruppo, che abbiano rilevanza in riferimento all'attività della Società.

“**Strumenti Finanziari**” indica qualsiasi strumento finanziario emesso dalla Società.

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) e successive modificazioni e integrazioni.

2. Valutazione del carattere delle informazioni

- 2.1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione al mercato, i Soggetti Rilevanti devono informare senza indugio il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato della Società, nonché l'Investor Relations Manager di tutte le informazioni riguardanti la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo che essi ritengano essere Informazioni Privilegiate o Fatti Rilevanti (come di seguito definiti) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società, i *Process Owner* e l'*Investor Relations Manager* nella sua veste di preposto all'aggiornamento ed alla conservazione del Registro Insider sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente Informazioni Privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
- 2.2. La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni (che dovrà svolgersi caso per caso, anche tenendo in considerazione, ad esempio, le dimensioni della Società ed il settore in cui opera) e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari, ricadono sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, possono avvalersi dell'*Investor Relations Manager*.
- 2.3. Tali organi sono chiamati a valutare *ex ante* specificità e determinatezza dell'informazione, così come la prevedibilità del complesso di circostanze, in funzione dell'effetto tipico che la diffusione dell'informazione può comportare, ovvero una sensibile variazione del prezzo degli Strumenti Finanziari.

3. Obblighi di riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

- 3.1. I soggetti Rilevanti e i Dipendenti della Società sono tenuti a :
- (a) mantenere riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
 - (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle proprie funzioni;
 - (c) rispettare scrupolosamente la presente Procedura.
- 3.2. I Soggetti Rilevanti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in maniera tale da limitare i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

- 3.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana “STRETTAMENTE RISERVATO”.
- 3.4. I Soggetti Rilevanti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l’accesso solo a persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi ad Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti devono darne immediatamente comunicazione all’Investor Relations Manager, specificando le condizioni e le circostanze dello smarrimento, affinché questi possa adottare le opportune misure, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
- 3.5. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di comunicare all’esterno Informazioni Privilegiate prima della relativa diffusione ai sensi della presente Procedura e secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
- 3.6. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali Informazioni Privilegiate si riferiscono.

4. Eventi che possono generare Informazioni Privilegiate

Si considerano eventi che possono potenzialmente generare Informazioni Privilegiate, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti fattispecie:

- (a) ingresso in, o ritiro da, settori di business;
- (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- (d) rinuncia all’incarico da parte della società di revisione;
- (e) operazioni sul capitale;
- (f) emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
- (g) modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
- (i) operazioni di fusione e scissione;
- (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
- (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- (l) controversie legali;
- (m) cambiamenti nel personale strategico della Società;
- (n) operazioni sulle azioni proprie;
- (o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (q) operazioni con parti correlate;

- (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

5. **Trattamento e gestione delle Informazioni Privilegiate**

- 5.1. Spetta *all'Investor Relations Manager* provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate concernenti la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo. In sua assenza assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Delegato. Ciascuno di essi, nei momenti di rispettiva competenza, assume il compito di responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate (il "**Responsabile**").
- 5.2. Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate esclusivamente attraverso i canali autorizzati e vigila affinché la relativa circolazione all'interno della Società e del Gruppo sia effettuata senza pregiudizio del suddetto carattere privilegiato.
- 5.3. Il Responsabile, ove lo ritenga opportuno, informa il Consiglio di Amministrazione sui contenuti e le modalità che intende adottare ai fini della diffusione delle Informazioni Privilegiate.
- 5.4. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti, a tutti i Dipendenti, ai *Process Owner* e all'*Investor Relations Manager* venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo, di divulgare, diffondere o comunicare in qualsivoglia modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si renda necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.
- 5.5. La Società pubblica e conserva sul proprio sito internet per un periodo di almeno 5 anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.

6. **Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate**

- 6.1. Qualora un'informazione sia stata valutata dai soggetti individuati all'Articolo 2 come Informazione Privilegiata, la Società, per mezzo dell'*Investor Relations Manager*, procede senza indugio alla relativa comunicazione al pubblico, in

conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e secondo le modalità di seguito indicate, e in ogni caso in modo tale da assicurare il pieno ed assoluto rispetto dei principi di correttezza, chiarezza, trasparenza, tempestività, ampia e omogenea diffusione e da garantire la parità di trattamento, la completezza, l'intelligibilità e la continuità dell'informazione

- 6.2. In particolare, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata rileva il momento in cui si assuma ragionevole certezza circa il verificarsi del complesso di circostanze o dell'evento sottostanti in quanto divenuti sufficientemente specifici sebbene non ancora formalizzati, anche qualora non siano ancora definitivamente perfezionate sul piano giuridico le fattispecie che ne determinano definitivamente i contenuti (come, ad esempio deliberazioni, atti unilaterali, contratti, etc.). Pertanto, si precisa che devono essere considerati come Informazioni Privilegiate e conseguentemente comunicati al mercato, eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative ed ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione, se si tratta di situazioni sufficientemente specifiche e se si è in presenza di fondati motivi per presumere, con un ragionevole grado di certezza, un esito positivo delle operazioni di cui tali fatti costituiscono fasi iniziali o intermedie.
- 6.3. Nel caso vi sia un ragionevole dubbio in merito alla qualificazione come Privilegiata di un'informazione, la Società procede a comunicarla al mercato, assicurandosi che l'informazione sia sufficientemente completa da consentire di valutare adeguatamente l'effettiva influenza della notizia sul prezzo degli strumenti finanziari.
- 6.4. In ogni caso, la comunicazione anticipata relativa a fatti ed accordi vari, non ancora sufficientemente definiti, nonché la comunicazione di informazioni in merito alla cui qualificazione come Privilegiate sussista un ragionevole dubbio, dovranno essere effettuate solo se necessario per garantire la parità informativa e, in ogni caso, devono essere ispirate a principi di chiarezza e precisione nel rispetto delle norme poste a presidio della trasparenza e correttezza.
- 6.5. Il Responsabile si assicura che le Informazioni Privilegiate comunicate non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
- 6.6. Ciascuna comunicazione deve contenere tutte le informazioni *price sensitive*, non deve coniugare tali informazioni con la commercializzazione dell'attività della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, e deve essere divulgata dall'*Investor Relations Manager* attraverso il circuito SDIR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari. Si precisa inoltre che ciascuna comunicazione deve contenere collegamenti e raffronti con il contenuto di eventuali comunicazioni precedenti nonché le eventuali modifiche significative interessanti Informazioni Privilegiate già rese note al mercato.

7. Comunicazione delle Informazioni Privilegiate a determinate categorie di destinatari

- 7.1. La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare confidenzialmente le Informazioni Privilegiate, nel rispetto di quanto previsto

dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, a soggetti terzi – purché questi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri Strumenti Finanziari);
- (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (e) agenzie di rating;
- (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- (g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

7.2. La Società provvede all'atto del rilascio di tali Informazioni Privilegiate ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione con cui i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico.

7.3. Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale per cui la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali Informazioni Privilegiate.

8. Regime del ritardo – Rumors

8.1. La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- (a) la comunicazione immediata possa probabilmente pregiudicare i legittimi interessi della Società;
- (b) il ritardo nella comunicazione non induca in errore il pubblico su circostanze e fatti essenziali;
- (c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

8.2. Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al precedente Articolo 8.1.

- 8.3. In tali casi, la Società notifica tale ritardo a Consob, immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo una relazione nella quale dovranno essere indicate (i) le motivazioni del ritardo e (ii) una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 8.1. Tale relazione deve essere conservata a cura dell'*Investor Relations Manager*.
- 8.4. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto sopra e la riservatezza delle stesse non sia più garantita, la Società sarà tenuta a comunicare quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate, con le modalità di cui all'Articolo 6.
- 8.5. Ai fini del precedente Articolo 8.4, la riservatezza si considera esser venuta meno allorché si diffondano *rumors* concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, ovvero operazioni di finanza straordinaria, ovvero l'andamento degli affari della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, e tali *rumors* siano sufficientemente accurati da far ritenere che la riservatezza di dette Informazioni Privilegiate non è più garantita.

9. Sondaggi di mercato

- 9.1. Ove la Società determinasse di procedere, direttamente o per il tramite di soggetti terzi, a un sondaggio di mercato, ossia alla comunicazione, a uno o più potenziali investitori, di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni (dimensioni potenziali, prezzo, struttura dell'operazione stessa, etc.), prima di procedere allo stesso:
- (a) deve valutare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di Informazioni Privilegiate;
 - (b) registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa;
 - (c) aggiorna le registrazioni scritte relative al sondaggio;
 - (d) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere Informazioni Privilegiate e la informa che (i) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, per l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni, (ii) le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, (iii) accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni;
 - (e) effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alla lettera d) che precede e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione;
 - (f) fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità competente.

- 9.2. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere Informazioni Privilegiate in base alla valutazione della Società, quest'ultima, appena possibile, ne dà comunicazione al soggetto che ha ricevuto le predette informazioni.
- 9.3. La Società che effettua il sondaggio conserva le registrazioni per un periodo di almeno 5 anni.
- 9.4. La comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:
- (a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
 - (b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

10. Istituzione del Registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate

- 10.1. Le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, delle Società Controllate e/o del Gruppo, hanno accesso, su base regolare od occasionale, a Informazioni Privilegiate sono iscritte in un apposito registro istituito e tenuto dalla Società in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti.
- 10.2. La Società, per il tramite dell'*Investor Relations Manager*., si assicura che tutte le persone figuranti nel registro delle persone aventi accesso alle Informazioni Privilegiate prendano atto per iscritto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione in tale registro e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.
- 10.3. Il Registro contiene le informazioni relative all'identità della persona censita e alla ragione per cui è iscritta, la data e l'ora in cui tale persona ha avuto accesso a Informazioni Privilegiate e la data da cui è iscritta.
- 10.4. La Società, per il tramite dell'*Investor Relations Manager*., provvede all'aggiornamento del Registro. L'articolo 18 del MAR precisa che il Registro deve essere aggiornato tempestivamente nelle seguenti circostanze:
- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
 - (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a Informazioni Privilegiate, che deve quindi essere aggiunta nel registro delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate; e
 - (c) se una persona non ha più accesso a Informazioni Privilegiate.
- 10.5. Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

- 10.6. Le persone iscritte sono tempestivamente informate circa la loro iscrizione nel Registro e gli aggiornamenti che le riguardano.
- 10.7. I dati delle persone iscritte nel registro devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni successivi al venire meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 10.8. L'*Investor Relators Manager* è responsabile di mantenere aggiornato il registro stabilendo i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni in esso contenute, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione, l'estrazione e la stampa. La Società rimane pienamente responsabile del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 18 del MAR.
- 10.9. La Società conserva sempre il diritto di accesso al Registro.
- 10.10. L'*Investor Relations Manager* è responsabile di trasmettere a CONSOB, non appena possibile e dietro richiesta di quest'ultima, il registro delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 10.11. Il registro deve essere trasmesso a CONSOB tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo consob@pec.consob.it.

11. Inadempimenti della Procedura e Sanzioni

- 11.1. L'utilizzo o la diffusione non autorizzati delle Informazioni Privilegiate sono assoggettati all'applicazione delle sanzioni in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore vigenti*.
- 11.2. In caso di violazione delle disposizioni della Procedura, la Società e le Società Controllate – ciascuna per quanto di relativa spettanza – procederanno, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché alle disposizioni del cod. civ.
- 11.3. Il mancato rispetto della Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.
- 11.4. La violazione delle disposizioni della Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento sanzionato dall'autorità giudiziaria o da altra autorità competente, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario.
- 11.5. L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore della Società, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale della Società.

12. Entrata in vigore

12.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. in data 27 marzo 2008 ed è stata modificata in data 29 agosto 2016.

13. Modifiche ed integrazioni alla Procedura

13.1. Modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale della presente Procedura sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

13.2. È riconosciuta al Presidente ed all'Amministratore Delegato della Società la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.

13.3. *L'Investor Relations Manager* della Società ha il compito di monitorare il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità della Procedura; a tal fine presentano eventuali proposte di adeguamento.

14. Diffusione della Procedura

14.1. Copia della presente Procedura viene fornita ai Soggetti Rilevanti, tenuti al relativo rispetto ed applicazione

14.2. La presente Procedura viene inoltre pubblicata sul sito web della Società nella sezione Investor Relations, ed affissa nella bacheca della Società stessa.

14.3. La Società si attiva affinché le Società Controllate adottino opportune disposizioni atte a garantire il rispetto al loro interno di obblighi di riservatezza equivalenti a quelli riportati nella presente Procedura.

15. Riferimenti

15.1. Il contenuto della presente Procedura integra quanto disciplinato e formalizzato nel Codice di Comportamento in materia di Internal Dealing e nella Procedura per la tenuta del Registro Insider adottate dalla Società.

15.2. I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione, controllo e monitoraggio delle attività oggetto della presente Procedura sono tenuti ad osservare le modalità esposte nel presente documento, le previsioni di legge esistenti in materia, nonché le norme ed i principi di comportamento sanciti nel "Modello organizzativo, di gestione e controllo" adottato da Caleffi S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.